


2207



REPUBBLICA ITALIANA In · nome · del · popolo · italiano

La Corte di Appello di Venezia, sezione 1^a civile, composta dai Magistrati

dott. VITTORIO ROSSI, Presidente
dott. DANIELA BRUNI, Consigliere, rel
dott. GUIDO SANTORO, Consigliere,

SENT. N.	2207/14
DEP. N.	368/2014 R.G.
DEPOSITATA AL	1 OTT. 2014
N. CIRCOLO	02138
OGGETTO	OP. ACC. SE
DI	DR. D. FAUSTINI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n 368/2014 R.G., promosso con reclamo depositato il 20 febbraio 2014,

da

[redacted], nato a [redacted] il 15 [redacted]
[redacted], nato a [redacted] (VR) il [redacted]
[redacted], SPA P.IVA [redacted] in
persona del legale rappresentante, COSTRUZIONI [redacted] SRL con sede in
[redacted] (VR) via strada [redacted] PIVA [redacted] in persona del legale
rappresentante [redacted] giusta mandato a margine del reclamo e
memoria depositata il 5 maggio 2014, rappresentati e difesi dagli avv. ti M.
[redacted] e S. [redacted], con domicilio eletto presso la Cancelleria della Corte
d'Appello di Venezia, dichiarando che il proprio indirizzo pec è:
[redacted].com

RECLAMANTI

contro

FALLIMENTO [redacted] SRL in liquidazione in persona del Cura-
tore, rappresentato e difeso dall'avv.to G. [redacted] con domicilio eletto presso
l'avv. E. [redacted], Venezia San Polo [redacted], come da mandato a margine della
memoria di costituzione;

RECLAMATO

In punto: reclamo ex art.18 l. fall. avverso sentenza n. 7/2014 del tribunale
di Verona ,

Causa trattata all'udienza del 15 maggio 2014,

I reclamanti hanno concluso:

"Voglia la Corte d'Appello di Venezia, respinta ogni contraria difesa, così

giudicare: nel merito, accogliersi il presente reclamo e per l'effetto revocare il Fallimento Costruzioni [redacted] srl in liquidazione dichiarato con sentenza n. 7 del 29 gennaio 2014 del Tribunale di Verona; in via istruttoria, disporsi l'acquisizione del fascicolo d'ufficio della procedura fallimentare recante il
40 n. 18/2014 fall. R.G. Disporsi l'ammissione dei mezzi di prova documentali prodotti; disporsi la rimessione in termini per la produzione dei preliminari in originale relativi alle proposte di acquisto di cui al doc. 19, in possesso del liquidatore dimissionario. Con riserva di ulteriormente dedurre e/o eccepire in via istruttoria. Con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali
45 ex DM 127/04 oltre Iva e Cpa come per legge";

Il procuratore del fallimento ha concluso:

"In via pregiudiziale di rito, 1, Dichiararsi la carenza di legittimazione processuale di Costruzioni [redacted] Srl in liquidazione per i motivi dedotti al punto 1.1 del presente atto; 2 dichiararsi la carenza di legittimazione ad agire in
50 capo ai soci [redacted], [redacted] spa e [redacted] in relazione ai motivi di reclamo sub. 1 e 3 per i motivi dedotti al punto 1.2 del presente atto; II nel merito, respingersi, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, le domande formulate con il reclamo introduttivo del presente giudizio per le motivazioni tutte esposte nella narrativa del presente atto e,
55 per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 7/2014 del Tribunale di Verona - sezione fallimentare. III in ogni caso, con vittoria di onorari e spese di lite, oltre Cpa e Iva se dovuta. IV In via istruttoria, si allega la seguente documentazione (segue riepilogo)"

FATTO E DIRITTO

60 Con il reclamo come sopra depositato, [redacted], [redacted] spa quali soci di Costruzioni [redacted] srl e la stessa società in persona del legale rappresentante, premesso che con sentenza n. 7/2014 il Tribunale di Verona ne aveva dichiarato il fallimento su istanza del liquidatore avv. [redacted], ne hanno chiesto la revoca opponendo in via preliminare
65 la mancanza di difesa tecnica, la violazione dell'art. 15 L.F. per mancata audizione della società e l'assenza dello stato di insolvenza.

Si è costituito il fallimento che ha opposto l'inammissibilità del reclamo della società Costruzioni [redacted] srl e comunque ne ha sollecitato il rigetto. In data 5 maggio 2014 Costruzioni [redacted] srl depositava memoria integrativa e
70 comunque spiegava intervento adesivo.

Acquisito il fascicolo prefallimentare, la causa era trattenuta in decisione. La curatela ha opposto l'inammissibilità del reclamo da parte della società fallita perchè il mandato alle liti è stato conferito e sottoscritto dal legale rappresentante di [REDACTED] srl.

75 L'eccezione non ha pregio perchè trattasi all'evidenza di un errore materiale determinato dallo "scambio" delle procure alle liti apposte sui rispettivi reclami ex art. 18 l.f. presentati sia da Costruzioni [REDACTED] srl sia da [REDACTED] [REDACTED] srl per resistere alle rispettive declaratorie di fallimento. Ambo le società sono rappresentate sempre da [REDACTED], nominato
80 nuovo liquidatore al posto di [REDACTED], sicché l'errore è evidente e riconoscibile. In via subordinata la società fallita deve essere considerata interveniente adesivo perchè il reclamo è stato tempestivamente introdotto da soggetti a cui va riconosciuta legittimazione attiva (da ultimo Cass. n. 21681 del 04/12/2012) in quanto soci nonché ex amministratori ([REDACTED]).

85 I reclamanti oppongono che il Tribunale fallimentare non ha fissato udienza ex art. 15 L. F. così disconoscendo il diritto al contraddittorio della società e dei soci.

L'assunto è fallace perchè il diritto al contraddittorio ex art. 15 va riconosciuto all'ente fallibile -in persona di chi lo rappresenta legalmente - rispetto
90 to alle iniziative di terzi creditori o del Pm mentre nella specie il fallimento è stato dichiarato su istanza di autofallimento del liquidatore convenzionale avv. [REDACTED]. I reclamanti non contestano nè la qualità di legale rappresentante spesa dall'avv. [REDACTED] nè la presenza del ricorso per autofallimento che comunque è provato documentalmente.

95 La necessità della audizione dei soci in sede prefallimentare è sia priva di fondamento positivo, perchè trattasi di soggetti non fallibili, sia inopportuna perchè contrasta le esigenze di celerità della fase (Cass., sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3062 del 08/02/2011) senza che vi sia menomazione dei diritti dei soci e degli ex amministratori a cui è data tutela successiva.

100 Appare priva di pregio anche l'ulteriore doglianza dei reclamanti secondo cui il ricorso per autofallimento avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto di difesa di difesa tecnica anzitutto perchè questa competenza tecnica era rivestita in proprio dal liquidatore - [REDACTED] è avvocato iscritto al foro di Verona - sia perchè la necessità di difesa tecnica può
105 essere considerata necessaria anche nei procedimenti di volontaria giurisd-

zione se hanno carattere contenzioso, come il ricorso del creditore ex art. 6 l.f., mentre non appare tale nei procedimenti unilaterali laddove non vi è contrasto di interessi come può considerarsi quello per autofallimento (cfr. Cass n. 6861 del 20/03/2013 in tema di amministratore di sostegno).

110 Nel merito i reclamanti rimarcano che Costruzioni [redacted] srl non era insolvente alla stregua del criterio da adottarsi per le società in liquidazione perchè aveva risorse sufficienti per il soddisfacimento di tutti i creditori mentre lo sbilancio si era determinato in conseguenza della scelta del liquidatore avv. [redacted] di rettificare l'attivo patrimoniale, già appostato secondo la
115 perizia di stima 18 luglio 2012 del geom [redacted] (aggiornata a fine dicembre 2013). In particolare si contesta all'ex liquidatore di avere da un lato svalutato la voce attiva "rimanenze e prodotti finiti" del 22 % in misura superiore a quella (15 %) suggerita in via prudenziale dal tecnico incaricato geom [redacted] ed in contrasto con lo stesso apprezzamento del mercato
120 quale rivelato da due proposte di acquisto e dall'altro di non avere tenuto conto che il passivo era inferiore in conseguenza di postergazioni di creditori come [redacted], della rinuncia totale o parziale di altri o a causa del conteggio tra le passività di debiti non ancora scaduti sicché la situazione patrimoniale aggiornata non chiudeva in perdita, ma addirittura in attivo per €
125 203.423,32. Infine viene contestata l'appostazione di un "fondo rischi contenzioso fiscale" per € 250.000,00 laddove esso avrebbe dovuto essere più correttamente collocato per il minore importo di € 150.000,00.

Il reclamo è infondato.

Anzitutto va osservato che non sono stati contestati i presupposti di fallibilità dal punto di vista soggettivo.

130 Va detto poi che, ai fini di causa, non è dirimente discutere sulla misura più corretta dei "fondi rischio" perchè essi non identificano un debito attuale ma rinviano alla diligenza degli amministratori che devono stimare la probabilità (*nell'an* e nel *quantum*) di eventi negativi per la società accantonando le risorse corrispondenti. Al contempo l'esattezza della doglianza esposta
135 appare dubbia posto che [redacted] ha presentato domanda di insinuazione al passivo per € 1.460.000,00 in privilegio e per € 1.723,76 in chirografo.

140 L'istanza di ammissione al passivo è conseguente alla verifica fiscale eseguita dalla Guardia di finanza ed agli avvisi di accertamento notificati al-

la società a fine dicembre 2013 di cui ha riferito lo stesso liquidatore con il ricorso per autofallimento (pag. 2 ed allegati da 6 a 13) pur avvertendo che non aveva potuto darne conto nel progetto di bilancio.

145 Pertanto, anche a voler supporre possibili rettifiche a seguito dei preannunciati ricorsi tributari, il debito fiscale appare superiore a quanto preventivato.

In secondo luogo la postergazione della metà del debito verso [redacted] spa (complessivi € 3.796.000,00) non è affatto sicura perchè alla laconica dichiarazione della socia creditrice di data apparente 10 dicembre 2013 (doc. 22 reclamanti) – ma la curatela eccepisce la mancanza di data certa – 150 seguirono due assemblee: quella del 13 dicembre 2013, andata deserta, e poi la successiva del 23 dicembre 2013 ove il legale rappresentante di [redacted] spa espresse la mera «disponibilità a postergare solo il 50 % del suo credito verso la società ponendo altresì la condizione che «la liquidazione prosegua con criteri ordinari». Inoltre il delegato del socio [redacted] 155 manifestò la disponibilità del rappresentato a finanziare la società subordinatamente a pari contribuzione degli altri soci ed alla postergazione integrale del credito di [redacted] spa.

L'arch. [redacted] aveva manifestato disponibilità ad una definizione a saldo e stralcio del suo credito per prestazioni professionali (€ 436.663,56 160 oltre contributo previdenziale e Iva) a condizione del pagamento entro il 30 aprile 2014 di € 150.000,00 oltre contributo previdenziale ed Iva (doc. 20), ma ha presentato domanda di insinuazione per € 466.706,00. Non risultano documentate ulteriori rinunce dei creditori salvo quella dimessa sub. 23 che 165 comportava una riduzione di circa 11.000 € su 16.000,00 contro un pagamento di € 5.000.

In ogni caso – anche a voler considerare solo le poste passive sopra considerate verso [redacted] e verso [redacted] – esse comportano l'emersione di un maggiore debito per € 2.264.706 (€ 1.898.000 + 466.706,00) che basta a 170 neutralizzare di per sé la svalutazione per € 2.364.259 operata dall'avv. [redacted] sicché, anche se la stessa non fosse stata operata, non vi sarebbe comunque quel surplus attivo affermato dalla reclamante.

Inoltre va osservato che la rettifica dei valori dell'attivo operata dal [redacted] 175 alla luce della stima 11 ottobre 2013 del Gaiardoni appare convincente e doverosa perchè lo stimatore ha giustificato la riduzione di valore per effetto

del confronto tra il contesto di un "mercato immobiliare normale" e la situazione concreta verificata attraverso un'indagine di mercato che aveva evidenziato «una grande diminuzione delle richieste a fronte di una grande offerta di immobili finiti, con una sostanziale stagnazione delle compravendite. Si ha ragione di cedere che nella situazione di attuale negatività sarà necessario un arco di tempo abbastanza lungo per la vendita degli immobili oggetto di stima»». La presenza di due proposte di acquisto per due appartamenti e relativo garage (docc. 19 reclamante) non è idonea a smentire la previsione considerato che le unità sono comprese nel complesso "██████████" in ██████████ che consta ancora di 13 unità ad uso residenziale e di 14 autorimesse ma soprattutto va considerato che il patrimonio immobiliare complessivo di Costruzioni consta di circa 50 unità .

In data 19 dicembre 2013 il Geom ██████████, incaricato dalla società o dai soci, si è limitato a confermare i valori già esposti il precedente 24 luglio 2012, detratto il venduto, ma già nell'estate 2012 aveva assicurato "il valore stimato dal sottoscritto Geometra non è superiore al valore di mercato ed è determinato in base ad un prudente apprezzamento della negoziabilità dell'immobile stesso". È agevole notare che, anche a voler accettare la bontà della valutazione più remota, risulta del tutto ingiustificato ed apodittico il suo mantenimento a distanza di un anno e mezzo dacchè nell'estate 2012 lo stesso geom ██████████ segnalava "la notevole difficoltà che si avrà nelle vendite, causata dall'attuale procrastinarsi nella flessione del mercato". Pertanto risulta ingiustificato, anzi apodittico in mancanza di dati concreti di segno contrario, il puro mantenimento della stima dopo un anno e mezzo quando la stagnazione del mercato immobiliare si è rivelata persistente, la crisi di liquidità un fatto generalizzato e la mancanza di prospettive di ripresa a breve una circostanza nota a tutti.

In definitiva non vi è affatto prova dell'equilibrio tra risorse e debiti come sostenuto dai reclamanti mentre appare più rispondente alla situazione reale di Costruzioni ██████████ il progetto di bilancio del liquidatore che evidenzia un netto patrimoniale negativo per € 2.065.005 ed una perdita di € 2.195.734. Del resto anche il progetto di bilancio di esercizio 2012 presentato per l'assemblea dell'1 agosto 2013 dall'amministratore unico ██████████ chiudeva in perdita (per € 362.553) con uno sbilancio negativo (€ 231.824).

Le spese seguono la soccombenza nei confronti della Curatela.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe descritto, così decide:

- rigetta il reclamo;
 - 215 - ai sensi dell'art. 13, 1-*quater* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, parte reclamante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato;
 - condanna i reclamanti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore della procedura fallimentare e le liquida in € 5.000,00 , oltre accessori di legge (I.V.A., C.P.) e contributo forfetario del 10 %.
 - 220
- Così deciso in Venezia, ¹⁵ maggio 2014.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Gara Greco

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Venezia, - 1 OTT 2014



IL CANCELLIERE
Dott. ~~Carlo~~ *Carlo*

Inviate copie autentiche sentenza agli
Ufficiali Giudiziari di *VS*
per notifica ai sensi artt. 17-19 L. FALL.RE
Venezia *1 OTT 2014*
Il Cancelliere

DATO AVVISO
TELEMATICO
- 1 OTT. 2014
Oggi

"Obbligo del pagamento dell'importo di € 337,50, a titolo di contributo unificato, esecutivo dal - 1 OTT. 2014, data della comunicazione telematica del provvedimento";
Venezia, - 1 OTT. 2014



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Gara Greco